

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LORENZI, BRIGNONE, SPERONI, WILDE,
MANFROI, TABLADINI, CECCATO, DOLAZZA, VISENTIN,
PREIONI, TIRELLI, CASTELLI, PROVERA, BIANCO e GNUTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1997

Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma degli esami di maturità è nata in un'epoca in cui la scuola italiana si rivelava incapace di reagire ai colpi che le venivano inferti da pseudo-intellettuali che, anche spinti da una certa classe politica, sostenevano a gran voce, sulla base di una falsa interpretazione di democrazia, la necessità di pervenire al «sei politico», e quindi alla promozione garantita per quegli studenti che avessero almeno frequentato le lezioni curricolari. Dopo quasi trent'anni è ormai palese la non veridicità dell'assunto che animava tale riforma. La relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 1046 della Camera, presentato nella V legislatura, di conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, relativo alla riorganizzazione degli esami di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, considerava il precedente esame di Stato, che si sarebbe sostanzialmente in prove dettate dal nozionismo e dall'enciclopedismo, causa di «fenomeni di forte tensione emotiva, di ansia acuta e frustrante, e di psicosi dell'esame». Quest'ultima poi, non solo agiva negativamente sull'esito dell'esame del candidato stesso, ma spesso provocava la triste conseguenza di trasformarsi in incubi notturni che si presentavano ad intervalli abbastanza ravvicinati, nell'arco della vita di donne e uomini di intere generazioni. Di più: veniva imputato al vecchio esame di non servire neppure ad accertare le conoscenze effettivamente acquisite dai candidati, dato che i risultati finali conseguiti erano spesso difforni dalle valutazioni espresse dalla scuola di provenienza. Infine, nella relazione si evidenziava che gli esami di maturità, anziché essere un punto importante di collegamento tra la scuola e il mondo della professione, dato il loro vistoso nozionismo, non erano in gra-

do di giudicare se il candidato, oltre ad essere in possesso di certe conoscenze, potesse di diritto accedere all'università o alla professione. Queste sono alcune delle considerazioni che determinarono le modalità dell'esame odierno che si attua attraverso lo svolgimento di due prove scritte, una di italiano e l'altra su una delle discipline di indirizzo caratterizzante il corso di studi del candidato; il colloquio si svolge su «concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione tra quattro pubblicate dal Ministero entro il 10 maggio», data in seguito anticipata al mese di aprile.

Dal 1969 ad oggi si è avuta una lunga sperimentazione che ha messo in luce i seguenti inconvenienti dell'esame: non serve come strumento di selezione; la percentuale di promozione sfiora il 100 per cento, e in più non è idoneo ad orientare la scelta degli studi universitari.

Tutte le maturità danno libero accesso a tutte le facoltà universitarie, ed il «consiglio» dato da una commissione esterna, che non conosce gli studenti, risulta necessariamente vago e poco attendibile, gli strumenti di valutazione non sono idonei a graduare la preparazione degli studenti; la verifica della commissione, limitata a sole quattro materie, non consente una valutazione globale e spesso diplomi tecnici vengono valutati soltanto in base a esami letterari (vedi tema e prova orale di letteratura) e non di specializzazione; tra una commissione e l'altra si verificano disparità di valutazione eccessive e spesso penalizzanti. Infatti, l'unico elemento di uniformità che unisce le commissioni è dato dall'argomento, uguale per tutta l'Italia, di due prove scritte; costituisce un doppione inutile e dannoso rispetto al giudizio di ammissione formulato da-

gli insegnanti dell'ultimo anno. È vero che la commissione deve tenere conto del giudizio di ammissione formulato dalla scuola, ma potendo essere diversi i criteri di valutazione, spesso si verificano contrasti ed incongruenze.

L'esame di maturità odierno è diseducativo e deresponsabilizzante. Gli studenti, sapendo in anticipo che verranno valutati solo su alcune materie, prevedibili con buona approssimazione, si disinteressano di quelle che hanno meno probabilità di essere scelte dal Ministero. È stato definito una specie di «gratta e vinci», in cui ogni studente si esercita dall'inizio dell'ultimo anno. I docenti della scuola, inoltre, sapendo che il loro giudizio di ammissione potrà essere modificato dalla commissione, tendono a scaricare su di essa i casi incerti. Gli insegnanti della commissione, a loro volta, conoscendo poco o nulla i candidati, si rimettono al consiglio di classe. Il risultato è un'amnistia generale come conseguenza di una fuga di tutti dalle proprie responsabilità.

Ancora, è costoso. Pur avendo ridotto le spese di trasferta dei commissari componenti della commissione d'esame, molte decine di miliardi ogni anno vengono impiegate per un rito che si è rivelato non solo inutile, ma dannoso: impegna infatti buona parte dei docenti delle superiori per un mese. Le già scarse risorse umane risulterebbero più produttive se venissero impegnate in attività interne ai loro istituti.

Da quest'ultima analisi emerge il degrado crescente dell'istruzione secondaria pubblica, che non può non trovare spiegazione se non nella inefficienza ed incapacità, oltre che in un interesse di logica politica, di chi ha gestito per decenni la scuola, finendo col renderla di fatto uno strumento di colonizzazione centralista. Si tratta di un conseguente degrado operato e manovrato dal potere accentrato nei palazzi romani, in piena ed assoluta dipendenza dalla classe politica democristiana che, in tal modo, ha potuto controllare l'intero settore della formazione, compresa la formazione non statale.

L'esigenza di un cambiamento si rivela, oltre che necessaria, anche indispensabile, al fine di recuperare il diritto ad una istruzione rispondente alle richieste e alle regole di quella nuova struttura sociale che si determinerà con il cambiamento istituzionale, in uno Stato totalmente ridisegnato, dove verrà a cessare il potere centralista e con esso il progetto di sradicamento e manomissione delle culture appartenenti alle diverse aree, così differenti e lontane le une dalle altre, da rendere impossibile, oltre che antistorico, un progetto unico ed omogeneo di riforma scolastica.

La riforma dell'esame di maturità non può rappresentare che il primo passo verso lo smantellamento ed il rifacimento di quella «casa chiusa» della cultura, rappresentata dalla scuola attuale, dove non si privilegia l'interesse degli studenti e della società cui essi appartengono, bensì ben altri, non escluso ad esempio il redditizio mercato che ha portato all'ingrasso la categoria degli editori di testi scolastici e di materiale didattico, e dei politici ad essi collegati.

Soltanto in un'ottica di radicale cambiamento va inteso il progetto di riforma dell'esame di cosiddetta maturità, parola quest'ultima vuota ormai di qualsiasi riferimento reale alla condizione dei giovani che lo superano, onde evitare che un cambiamento di facciata dia l'immagine di un totale rifacimento dei contenuti. Appare inoltre evidente che i giovani per primi sentono l'esigenza di una gratificazione per l'impegno profuso, in vista di una loro adeguata preparazione secondo quei validi criteri e quei profondi valori che l'attuale modello scolastico non è in grado di offrire.

Sotto il profilo economico, l'eliminazione delle commissioni giudicatrici esterne potrà certamente porre fine ad uno spreco di risorse. Inoltre sarà in grado di far cessare anche la dipendenza di giudizio sugli studenti da parte di docenti provenienti da realtà sociali, storiche ed economiche troppo diverse, che non consentono di formulare un corretto giudizio, che deve venire collegato all'identità culturale tra docenti e studente.

Non si dovrà perciò favorire in alcun modo la nomina di presidente di commissione esterni agli ambiti territoriali della scuola sede di esame: tali presidenti dovranno invece vantare un provenienza locale. I principi ispiratori della riforma dovranno rifarsi necessariamente ad una concezione innovativa della scuola, in grado di privilegiare le esigenze dei giovani e delle società di loro appartenenza, indissolubilmente legate alla realtà del territorio, in tal senso, bandendo l'ottica centralista e demagogica che finora ha dominato la politica della scuola.

L'articolo 33 della Costituzione recita «...È previsto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini di scuola o per la conclusione di essi e per l'abilitazione alla libera professione...».

Pertanto, in conformità alla legge fondamentale dello Stato, l'iter scolastico di ogni allievo non può che concludersi con una prova d'esame che però non deve essere una mera esibizione nozionistica, bensì deve tendere a verificare conoscenze, competenze e formazione individuale.

Inoltre, nella riforma si vuole introdurre un esame che, oltre a valutare i contenuti, tenga veramente conto del *curriculum* degli studi e sia in grado di accertare il conseguimento degli obiettivi relativi all'inserimento nel variegato mondo delle professioni o alla prosecuzione degli studi universitari.

Il disegno di legge della Lega Nord comprende tre fattori: il primo inerente alla sostanza dell'esame stesso che deve vertere su tutte le discipline dell'ultimo anno di studio; il secondo relativo alla valutazione che deve essere espressa da commissioni formate esclusivamente da docenti interni e da un presidente esterno reperibile nella stessa provincia in cui è ubicata la scuola; il terzo riguarda la ripartizione del punteggio assegnato al candidato, relativamente alle prove d'esame e al *curriculum*.

In particolare all'articolo 1 viene conferita al Governo delega a riformare l'attuale esame sperimentale di maturità. Si ritiene che la delicatezza della materia non possa essere affidata ad una fonte secondaria quale il regolamento, suscettibile per sua natu-

ra a modifiche senza controllo da parte del parlamento. Lo stesso articolo 33 della Costituzione, pur non prevedendo esplicitamente la forma della legge per disciplinare l'esame di stato, e tuttavia prevedendo l'obbligatorietà dello stesso al termine dei corsi di studio, attribuisce all'esame tale rilevanza da non consentire il ricorso a fonti secondarie per la sua disciplina.

I precedenti in tale materia confortano l'interpretazione.

Ciò non toglie che per le particolarità applicative il Governo conservi tutti i poteri di regolamentazione così come il Ministro della pubblica istruzione i poteri di ordinanza e decretazione.

Nel secondo comma si prevede l'applicazione del nuovo esame di Stato dopo tre anni dalla emanazione del decreto legislativo.

I tempi previsti sono indispensabili per adeguare l'insegnamento e la preparazione degli studenti alle nuove forme di accertamento.

Tempi più stretti farebbero pagare agli studenti ritardi imputabili a maggioranze politiche inerti se non conniventi con interessi estranei alla scuola.

Nell'articolo 2 si prevede la denominazione di esame di Stato, al posto di quella di esame di maturità, come accertamento finale per tutti gli indirizzi di scuola secondaria superiore.

Il significato di maturità, come valutazione globale della personalità del candidato (articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119) è risultato, infatti, inadeguato alle competenze dei commissari trasformati in sottili psicologi e a rilevare la preparazione generale e specifica dei candidati.

La finalità dell'esame di Stato è quella di accertare la preparazione degli studenti in relazione sia agli obiettivi generali del corso di studi seguito, sia in rapporto agli obiettivi specifici contenuti nel progetto d'istituto e nella programmazione del consiglio di classe.

Se è pur vero che l'esame di Stato deve accertare i livelli di acquisizione e rielabo-

razione dei contenuti dei piani di studio nazionali, è altrettanto vero che per la valutazione dei candidati si deve tener conto, in una prospettiva di più ampia autonomia didattica degli istituti scolastici rispondente alle esigenze locali, anche di quanto la singola scuola o classe ha realizzato in forma autonoma pur negli angusti limiti della attuale normativa.

L'articolo 3 indica i requisiti di ammissione sia per i candidati interni sia per gli esterni, senza alcuna distinzione fra scuole statali e non statali.

La garanzia della serietà dell'esame viene assicurata dal tipo di prove scritte a valutazione oggettiva uguali per tutte le scuole statali e non statali, e dalla presenza di un presidente esterno a cui è affidato anche il controllo della regolarità formale delle operazioni.

Le prove scritte, così come la griglia di valutazione, sono fornite dal Ministero.

Si ritiene che solo eliminando la discrezionalità della commissione, almeno per quanto riguarda le prove scritte, si potrà ovviare al fenomeno abnorme dei «diplomatici» pur nel rispetto dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione.

Ogni altra forma limitativa per le scuole non statali non solo presenterebbe probabili aspetti di incostituzionalità, ma colpirebbe sia le scuole serie che quelle meno meritevoli.

La soluzione prospettata mette sullo stesso piano tutti gli istituti partendo dal presupposto che l'efficienza, l'efficacia e la serietà di una scuola non statale non siano prerogative del pubblico o del privato ma possano appartenere ad entrambi.

Lo sbarramento costituito dalle prove scritte a valutazione oggettiva consente che anche i candidati esterni possano sostenere l'esame di Stato presso istituti non statali.

Che senso avrebbe, infatti, dubitare della possibile generosità di una commissione se a tale commissione si toglie ogni discrezionalità nella valutazione delle prove scritte preliminari?

Nell'articolo 4 si regolamentano le prove d'esame consistenti in tre scritti e un colloquio orale a cui si accede solo se si riporta

nelle prime la sufficienza calcolata sui 60 punti a disposizione della commissione (36/60).

Il superamento degli scritti come requisito per accedere all'orale non rappresenta una novità nel nostro ordinamento; è richiesto, infatti, ancora oggi, non solo in tutti i concorsi pubblici, ma anche per superare molti esami universitari.

L'articolazione delle domande, riservata al Ministero così come la griglia di valutazione, formulate in modo da poter dare una valutazione oggettiva (quesiti a risposta semplice o multipla, soluzione di problemi o formule, casi pratici e professionali, eccetera), limita il potere discrezionale delle commissioni e assicura un minimo di uniformità di giudizio fra le stesse.

Sino ad oggi l'unico elemento di uniformità nella valutazione è dato dall'eguale traccia fornita dal Ministero. Troppo poco per evitare disparità di trattamento abnormi.

Ci si rende conto delle difficoltà per il corpo docente, così come per chi dovrà formulare i quesiti, ma proprio per questo sono previsti un lasso tempo di tre anni e un apposito comitato formato da esperti nelle singole discipline di nomina ministeriale. Del resto non è ammissibile che formule di valutazione oggettiva siano diffuse per l'accesso all'Università, per selezionare i candidati nei concorsi pubblici e fra i metodi principali di assunzione nel settore privato e, invece, rimangano estranei al settore scolastico proprio nel momento che segna il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro o all'Università.

La prima prova scritta è diretta ad accertare la padronanza della lingua italiana.

La pur dolorosa rinuncia al classico «tema» è conseguente a quanto precedentemente detto ma trova conforto in vasti settori sia della cultura sia del mondo scolastico.

Chi ha avuto la sfortuna di correggere i temi della maturità sa come questo tipo di prova consista quasi sempre in una rimaneggiatura dei testi letterari o in una sequela di banalità e ovvietà che non riflettono il vero valore culturale dei candidati. Inoltre,

la capacità o incapacità ad esprimersi in forma scritta solo in casi eccezionali non si riflette nella corrispondente capacità o incapacità ad esprimersi in forma orale.

Rimane in ogni caso la possibilità, per non dire l'obbligo, di far svolgere «temi» nel corso dei tre anni di scuola superiore e la valutazione di questi influirà sulla valutazione finale per il tramite del credito scolastico previsto dall'articolo 5.

La seconda prova riguarda le materie caratterizzanti il corso e la terza le rimanenti materie dell'ultimo anno.

Onde evitare incertezze, è previsto che, con decreto del Ministro, siano individuate in tempi utili, per ogni indirizzo di studi, le materie caratterizzanti.

Lungi dall'essere puramente nozionistiche, le prove scritte devono consentire alla commissione di accertare non solo il possesso di una preparazione di cui lo Stato si fa garante (*standard* nazionali) ma anche l'assimilazione e la rielaborazione dei contenuti da parte dei candidati.

Il colloquio ha per oggetto tutte le materie dell'ultimo anno e ad esso è riservato un massimo di 25 punti.

Per i candidati esterni non in possesso della promozione o idoneità all'ultima classe è prevista una prova preliminare su tutte le materie degli anni per i quali non si è ottenuta la promozione.

Il superamento di tale prova è indispensabile per accedere all'esame di Stato.

La commissione può esonerare il candidato da una o più prove sulla base di certificate competenze acquisite nel mondo del lavoro o della professione.

Si cerca in tal modo di aprire la strada al riconoscimento dei crediti professionali eventualmente acquisiti in strutture non scolastiche e non formali, come già in atto in molti Paesi europei e auspicato unanimemente anche in Italia.

L'articolo 5 definisce il credito scolastico e i criteri per la sua attribuzione.

L'attuale normativa sugli esami di maturità prevede che la commissione valuti i candidati tenendo conto anche del *curriculum* scolastico. La formulazione è risultata

troppo generica e, quindi, spesso ininfluente.

Si ritiene che il consiglio di classe possa assegnare per ogni anno degli ultimi tre sino a 5 punti come riconoscimento della preparazione spendibile in sede d'esame di Stato.

I cinque punti sono assegnati sulla base della media aritmetica dei voti riportati in sede di scrutinio finale.

Onde evitare riconoscimenti impropri, il credito può essere assegnato solo a chi abbia riportato la sufficienza, o voto più alto, in sede di presentazione nello scrutinio.

In caso contrario, chi fosse promosso malgrado due o tre insufficienze sulla base di un giudizio complessivo potrebbe vedersi attribuire anche un credito immeritato.

Si vuole in sostanza distinguere la promozione dal credito, distinzione divenuta ancora più importante con l'abolizione degli esami di riparazione.

L'articolo 6 riassume i punteggi calcolati in centesimi: prove scritte massimo 60 punti; colloquio orale massimo 25 punti; credito scolastico massimo 15 punti.

È prevista, in analogia alla laurea universitaria, la lode come riconoscimento dell'eccellenza.

Nell'articolo 7 è regolamentata la composizione della commissione d'esame: un presidente esterno e tutti i docenti della classe interessata.

Fra tutte le soluzioni possibili (composizione tutta esterna, tutta interna o mista in varie percentuali) è stata scelta quella di un presidente esterno affiancato da tutti i docenti della classe interessata, che presenta i seguenti indubbi vantaggi tenendo conto del tipo di prove previste:

1) elimina l'ansia dei candidati essendo questi esaminati dai propri docenti;

2) evita fraintendimenti fra candidato ed esaminatore sugli argomenti proposti nel colloquio;

3) rende inutile la doppia valutazione oggi esistente (giudizio di ammissione e giudizio di maturità);

4) garantisce la regolarità formale delle operazioni (la regolarità sostanziale deriva

per buona parte dall'oggettività della valutazione per gli scritti);

5) consente valutazioni più aderenti alla effettiva preparazione dei candidati conosciuti dagli esaminatori nel corso di tre o più anni;

6) è certamente meno costosa riducendo il numero delle indennità e trasferite da corrispondere;

7) consente non solo una verifica sui programmi nazionali, ma anche una corretta indagine su quanto la scuola e la classe ha autonomamente elaborato. È prevista la nomina dei presidenti da parte dei provveditori. Non ha più senso, infatti, una nomina ministeriale se questa, comunque, deve avvenire, salvo motivate eccezioni, nell'ambito della provincia sede di servizio. Il numero massimo di classi, candidati interni ed esterni previsti appare congruo tenendo conto che la commissione può operare simultaneamente dividendosi sulla base di tre aree disciplinari.

Con gli articoli 8 e 9 si tengono in considerazione, al fine del nuovo esame di Stato, situazioni particolari previste dal nostro ordinamento.

L'articolo 10 adegua la normativa italiana sulle certificazioni a quella europea.

Con l'articolo 11 si consente, così come già avviene, una sessione suppletiva in caso di necessità.

L'articolo 12 delega il Governo a coordinare le nuove disposizioni sull'esame di Stato nel testo unico della legge sull'istruzione secondaria. Contiene, inoltre, una disposizione di salvaguardia del rispetto degli ordinamenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 13 contiene, infine, le disposizioni finanziarie che non configurano comunque oneri aggiuntivi ma riduzioni di spesa rispetto alla legislazione vigente. Infatti, gli eventuali oneri derivanti dal lavoro straordinario dei commissari del consiglio di classe saranno esaminati in sede contrattuale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, sentite preliminarmente le commissioni parlamentari della Camera e del Senato, un decreto legislativo inteso a disciplinare l'esame di Stato conclusivo di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria superiore.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato nel rispetto delle norme generali e dei principi di cui alla presente legge e sarà applicato a partire dal terzo anno scolastico successivo a quello in cui è stato emanato.

Art. 2.

(Finalità)

1. L'esame di Stato ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali propri di ciascun indirizzo di studi e agli obiettivi particolari della singola scuola esplicitati nel progetto d'istituto.

2. L'esame di Stato si sostiene al termine dei corsi di scuola secondaria superiore.

3. È consentita l'abbreviazione di un anno del corso di studi per merito scolastico o per l'assolvimento dell'obbligo di leva.

Art. 3.

(Condizioni di ammissione e sedi d'esame)

1. Sono ammessi all'esame di Stato:

a) gli studenti delle scuole di Stato, parreggiate e legalmente riconosciute che abbiano frequentato regolarmente l'ultimo anno di corso o che siano stati ammessi

all'abbreviazione degli studi di cui al comma 3 dell'articolo 2;

b) i candidati esterni in possesso della promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi sulla base dell'età, degli studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea, del possesso di altro titolo di studio di scuola secondaria superiore o di obblighi internazionali così come definiti dal decreto legislativo di cui all'articolo 1;

c) i candidati esterni non in possesso della promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, previo superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la preparazione nelle materie del piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso di promozione o idoneità.

2. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato.

3. Il candidato può essere esonerato dal consiglio di classe dall'accertamento su una o più materie, sulla base di acquisite e certificate competenze professionali o lavorative.

4. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se dimostra di possedere una preparazione complessiva sufficiente.

5. I candidati interni sostengono l'esame presso la sede ove hanno frequentato l'ultimo anno di corso.

6. Gli istituti sede d'esame per i candidati esterni sono di norma quelli del comune o della provincia di residenza.

Art. 4.

(Prove d'esame)

1. L'esame di Stato consiste in tre prove scritte ed un colloquio orale:

a) le prove scritte devono consentire una valutazione oggettiva ponendo quesiti a risposta semplice o multipla, soluzione di problemi o casi pratici o professionali:

1) la prima prova è diretta ad accertare le capacità di espressione e comprensione della lingua italiana;

2) la seconda prova scritta verte sulle materie caratterizzanti il tipo di indirizzo e la terza su tutte le altre materie dell'ultimo anno;

b) le prove scritte hanno come fine l'accertamento della preparazione minima indispensabile prevista dai piani di studio nazionali;

c) il candidato può accedere al colloquio orale solo se ha riportato un punteggio di 36 punti sui sessanta a disposizione della commissione per le prove scritte;

d) il colloquio ha per oggetto tutte le materie dell'ultimo anno e verte sia sugli argomenti previsti nei piani nazionali sia sugli approfondimenti o le particolarità esplicitate nel progetto d'istituto e nella programmazione del consiglio di classe o nei programmi presentati dai candidati esteri;

e) per il colloquio possono essere attribuiti un massimo di 25 punti.

2. Il Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1 determina con decreto, per ogni indirizzo di studi, quali siano le materie caratterizzanti.

3. I testi delle prove scritte sono forniti dal Ministero della pubblica istruzione unitamente alla griglia per la valutazione oggettiva.

4. Il Ministro della pubblica istruzione nomina, all'inizio di ogni anno scolastico, un apposito comitato per l'elaborazione e la valutazione delle prove oggettive dell'esame di stato. Il comitato provvede, altresì, ad una valutazione dell'esito dell'esame di stato a livello nazionale.

Art. 5.

(Il credito scolastico)

1. Al termine di ciascuno dei tre anni di corso superiore, il consiglio di classe ratifica il credito scolastico eventualmente acquisito da ogni studente. Per ogni anno può, essere attribuito un massimo di 5 punti determinati dalla media aritmetica dei voti di presentazione in sede di scrutinio fi-

nale. Lo scrutinio dell'ultimo anno di corso ha il solo scopo di assegnare l'eventuale credito complessivo.

2. Ai candidati ammessi con abbreviazione per merito è attribuito per l'ultimo anno il punteggio massimo, mentre nel caso di abbreviazione per obblighi di leva non è attribuito alcun punteggio.

3. Ai candidati esterni viene attribuito solo il punteggio assegnato per gli anni per i quali siano in possesso di regolare promozione.

Art. 6.

(Voto finale)

1. Ad ogni candidato che abbia superato l'esame di Stato è attribuito un voto in centesimi risultante dalla somma dei punti delle prove scritte, del colloquio e del credito scolastico.

2. Il punteggio minimo per superare l'esame è di 60 centesimi.

3. Ai candidati che abbiano ottenuto il massimo dei voti in sede d'esame e il massimo del credito scolastico può eccezionalmente essere attribuita la lode.

Art. 7.

(La commissione)

1. La commissione d'esame è composta da un presidente esterno nominato dal provveditore agli studi e dai docenti interni dei candidati da esaminare.

2. Ad ogni commissione non possono essere assegnate più di quattro classi e 80 candidati, con un massimo di 20 esterni.

3. I presidenti possono essere nominati tra i capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore statali, tra i capi d'istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i docenti e i capi d'istituto delle scuole secondarie superiori a riposo da meno di cinque anni e tra i docenti della scuola secondaria superiore con almeno dieci anni di anzianità in ruolo.

4. In caso di assenza di un docente, la commissione deve essere integrata con altro insegnante dell'istituto della stessa materia o, eventualmente, con la nomina di un supplente.

5. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. La commissione, sia per la correzione degli scritti, sia per il colloquio, può operare sulla base delle tre aree disciplinari individuate dalle prove scritte.

7. È compensata solo la partecipazione del presidente nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Art. 8.

(Esame dei candidati con handicap)

1. Gli esami dei candidati con *handicap* sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 9.

(Esami per la Val d'Aosta, la provincia di Bolzano e le località ladine)

1. Deve altresì essere prevista, in aggiunta alle tre prove scritte: nelle scuole della Valle d'Aosta, una prova scritta di lingua francese; nelle scuole in provincia di Bolzano, una prova scritta nella seconda lingua, nelle scuole delle località ladine, una prova scritta relativa alla lingua, italiano o tedesco, diversa da quella in cui il candidato abbia svolto la prima prova scritta.

Art. 10.

(Certificazioni)

1. Il rilascio e il contenuto della certificazione di superamento dell'esame di Stato è ridisciplinato in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisi-

te, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 11.

(Sessioni suppletive)

1. Per gli studenti ammalati o assenti dagli esami per cause specificatamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 12.

(Disposizioni finali)

1. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, le norme del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 13.

(Norma finanziaria)

1. Le spese relative all'indennità e ai compensi per gli esami, già imputate sugli stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di previsione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

